



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Decreto Presidenziale n. 16/20 del 30.06.2020

Oggetto: Modifica del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28/01/1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D.Lgs. 04/08/2016 n.169;

Visto il Decreto ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Premesso che l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

Premesso che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il Presidente dell'AdSP:

- Coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni;
- Amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

Premesso che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;

Visto il Decreto Ministeriale 05 settembre 2001 concernente l'individuazione del limite territoriale dell'ex Autorità Portuale di Augusta, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia orientale;

Visti i Decreti Ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001 concernenti l'individuazione del limite territoriale dell'ex Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sicilia orientale;

Visto l'art.68 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, di vigilanza su coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, mediante iscrizione in appositi registri all'uopo istituiti, eventualmente a numero chiuso sentite le AA.SS. interessate;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

Considerato che l'art.6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., dota le AdSP di autonomia regolamentare;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

Ritenuto di revisionare il vigente strumento regolamentare in applicazione della nuova normativa che disciplina i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (pagoPA) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e del D.L. n. 179/2012, come convertito in legge;

DECRETA

Articolo 1

Il “Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione” approvato con Decreto Presidenziale n° 05/2019 del 22.01.2019 è modificato come segue per uniformarlo alle nuove disposizioni normative, come richiamate in premessa, che disciplinano i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni (pagoPA).

Articolo 2

L'articolo 5 del Regolamento approvato con Decreto Presidenziale n° 05/2019 è così riformulato:

Articolo 5

Avvio del procedimento

“Chiunque intenda esercitare, nel demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, le attività/servizi di cui al precedente art.3 (elenco esemplificativo), deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in duplice copia in carta semplice come da modulo allegato al presente Regolamento (allegato 1), reperibile sul sito istituzionale di questa Autorità www.adspmaresiciliaorientale.it.

Al fine di essere ricevibile, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata della documentazione prevista al successivo art.6.

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in essa previsti, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La stessa può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, preferibilmente, può essere presentata anche via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo adspmaresiciliaorientale@pec.it.

Al fine di comprovare l'avvenuta presentazione della SCIA, una copia sarà restituita all'interessato (o trasmessa tramite PEC all'indirizzo della società/impresa individuale) timbrata, vistata e corredata dalla data di presentazione.

A tal uopo, qualora la SCIA sia carente di parte della documentazione in essa indicata verrà assegnato un termine per l'integrazione documentale (art.10 – bis L.241/90), trascorso infruttuosamente il quale la pratica sarà archiviata.”

Articolo 3

L'articolo 6 del Regolamento approvato con Decreto Presidenziale n° 05/2019 è così riformulato:

Articolo 6

Requisiti e documentazione

“All'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prodotta nei modi e con le procedure sopra indicate, il soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per l'espletamento delle specifiche attività, che di seguito si riepilogano:

- a) Essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo professionale per la/e attività/servizi che si intende esercitare;*
- b) Possedere titoli professionali e culturali, eventualmente, previsti dalla normativa di settore per l'attività esercitata;*
- c) Non essere soggetto a procedure di fallimento, concordato di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;*
- d) Non essere stato condannato per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);*
- e) Non essere stato sottoposto all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 06 settembre 2011, n.159, come modificato dal D.lgs. 15 novembre 2012, n.218, in materia di normativa antimafia (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);*
- f) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché quelli dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.*

A corredo del modulo SCIA devono essere presentati i seguenti documenti:

- 1. Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, ove indicati i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;*
- 2. Elenco attrezzature e mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante;*
- 3. Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale;*
- 4. Copia fotostatica del documento d'identità.”*

Articolo 4

L'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto Presidenziale n° 05/2019 è così riformulato:

Articolo 7 **Corrispettivo**

“Ai fini del concreto esercizio delle attività richieste, successivamente alla presentazione della SCIA dovrà essere versato un corrispettivo i cui importi sono determinati come segue:

- *€ 200,00 (duecento/00), quale corrispettivo annuo per la prima presentazione;*
- *€ 100,00 (cento/00), quale corrispettivo annuo per successivi rinnovi.*

Alle attività di cui alle lettere c) e s) del precedente articolo 3), di forte impatto in termini di oneri per la manutenzione stradale e per l'elevato coefficiente di rischio assicurativo per il numero di veicoli in circolazione nelle aree portuali, oltre al corrispettivo sopra indicato verranno applicate le seguenti maggiorazioni:

- *€ 50,00 (cinquanta/00) per l'abilitazione di ogni veicolo in aggiunta al numero di 3 unità.*

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire dopo che il richiedente avrà ricevuto, da parte del competente Ufficio di questa Amministrazione, l'indicatore unico di versamento (IUV) ossia la stringa alfanumerica che il debitore dovrà utilizzare in fase di pagamento anche elettronico adeguato alle norme del sistema pagoPA unico per questa Amministrazione.

Il predetto corrispettivo è dovuto in misura unitaria in ragione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e pertanto, non è ammesso il pagamento del corrispettivo frazionato per periodi inferiori.

Ai predetti importi verrà applicato, ogni quattro anni a partire da quello di efficacia del presente regolamento, l'aggiornamento ISTAT arrotondato alla decina espressa in euro.”

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata